

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATRICE SQUARCIALUPI)

Comunicata alla Presidenza il 27 maggio 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, del 1979, relativo ad un'ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo, con annessi, fatto ad Oslo il 14 giugno 1994

presentato dal Ministro degli affari esteri

**di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

col Ministro del commercio con l'estero

col Ministro della sanità

col Ministro dell'ambiente

e col Ministro dei trasporti e della navigazione

(V. Stampato Camera n. 2663)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 marzo 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 marzo 1998*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati	»	6

ONOREVOLI SENATORI. — Le radici dell'atto in esame risalgono ad una Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero, firmata a Ginevra nel 1978 da 34 Stati membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. Un protocollo della Convenzione, firmato a Helsinki nel 1985, prevedeva una riduzione entro il 1993 delle emissioni di zolfo del 20 per cento rispetto ai livelli stimati nel 1980. A questo protocollo se ne è aggiunto ora un altro per un'ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo o dei flussi transfrontalieri relativi, che prevede la riduzione entro il 2005 del 73 per cento rispetto ai livelli del 1980.

L'Italia è particolarmente interessata a questo protocollo, non tanto come vittima quanto come esportatrice di inquinamento da anidride solforosa: nel 1992 il bilancio netto esportazioni/importazioni è stato di circa 628.000 tonnellate, con il 72 per cento delle emissioni totali esportate, pari a 780.000 tonnellate. Nel 1993 questo bilancio è aumentato a circa 664.000 tonnellate di zolfo.

Tutta questa massa di emissioni viene per il 46 per cento dalle centrali termoelettriche, per il 34 per cento dagli impianti di combustione industriale, per il 6 per cento da trasporti su strada e altri mezzi, per il 6 per cento da processi industriali senza combustione e per il resto da varie fonti.

Il nostro paese ha fatto grandi progressi, riuscendo a ridurre fra il 1980 e il 1990 il 40 per cento delle emissioni da fonti fisse e mobili. Le future tappe sono fissate nella riduzione dell'anidride solforosa del 65 per cento entro il 2000 e del 73 per cento entro il 2005 rispetto al 1980: questo si otterrà mediante l'utilizzo di migliori tecnologie disponibili «a costi non eccessivi», tramite misure per aumentare l'efficienza energeti-

ca, tramite l'uso di energie rinnovabili nonché grazie alla riduzione del contenuto di zolfo nei combustibili.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del protocollo si dovranno adottare strategie politiche e programmi nazionali e applicare misure per il controllo e la riduzione delle emissioni di zolfo.

Le prime iniziative legislative italiane in materia risalgono al 1966 e sono state seguite da una ventina di leggi, di decreti, di direttive ministeriali, di recepimento di direttive CEE. Inoltre, sono in fase di preparazione i piani regionali di risanamento della qualità dell'aria e i piani di risanamento di altre aree a rischio, nello specifico quelle di Taranto, Brindisi e Manfredonia. Pertanto, con l'adozione del secondo protocollo sullo zolfo non dovrebbe esserci bisogno di altre misure legislative.

I costi degli adempimenti contenuti in questo disegno di legge rientrano in parte nei compiti istituzionali delle amministrazioni dello Stato.

Ci sono però spese straordinarie valutate in lire 408 milioni annue a partire dal 1997 che riguardano attività di ricerca, sviluppo, monitoraggio, l'armonizzazione internazionale dei metodi per stabilire i carichi ed i livelli critici dello zolfo, l'approfondimento delle conoscenze sugli effetti delle emissioni dei composti di zolfo, sulle componenti ambientali per quanto riguarda la salute umana e l'acidificazione e inoltre le tecnologie di abbattimento delle emissioni nonché le tecnologie e le pratiche di miglioramento dell'efficienza energetica.

Il provvedimento ha già ottenuto il consenso della Camera dei deputati ed è senz'altro opportuno non ritardarne oltre l'approvazione.

SQUARCIALUPI, *relatrice*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

12 maggio 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

12 maggio 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta nel presupposto che la copertura finanziaria contenuta all'articolo 3 si intenda confermata per il 1997 e trasferita al bilancio triennale 1998-2000 per gli oneri relativi agli anni successivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, del 1979, relativo ad un'ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo, con annessi, fatto ad Oslo il 14 giugno 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 408 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

